



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato
della Protezione Civile
del Comune di San Biagio Platani**

SOMMARIO

Articolo 1 – Finalità.....	3
Articolo 2 – Modalità di adesione.....	3
Articolo 3 – Responsabili.....	4
Articolo 4 – Addestramento.....	5
Articolo 5 – Specializzazioni.....	5
Articolo 6 – Attività.....	5
Articolo 7 – Obblighi.....	6
Articolo 8 – Diritti.....	6
Articolo 9 – Doveri.....	7
Articolo 10 – Oneri del Comune.....	7
Art. 11 – Provvedimenti disciplinari - iter procedurale.....	7
Articolo 12 – Rimborsi e Fondi.....	8
Articolo 13 – Scioglimento.....	8
Articolo 14 – Logo.....	9
Articolo 15 – Abrogazioni e rinvii.....	9
Articolo 16 – Entrata in Vigore.....	9
Allegato “A”.....	10
Allegato “B”.....	12

Art. 1 – Finalità

È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di San Biagio Platani, d'ora in poi denominato "GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI".

Il GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI opera esclusivamente per fini di solidarietà di protezione Civile e ad esso possono aderire i cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune di San Biagio Platani, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del Servizio Comunale di Protezione Civile (S.C.P.C.), in attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso degli eventi di cui all'art. 2, della Legge 24 febbraio 1992 n°225 di seguito riportati:

- naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali o antropici che per loro natura e dimensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

Tutte le prestazioni degli aderenti al GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI, devono intendersi prestate a titolo gratuito.

La partecipazione al GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI, a qualsiasi titolo, non comporterà alcun obbligo da parte del Comune per il riconoscimento dei servizi prestati ai fini di eventuali assunzioni, in quanto essa non implica l'istaurarsi di alcun rapporto di lavoro.

Art. 2 - Modalità di adesione

Possono aderire al GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI, i cittadini residenti nel comune di San Biagio Platani che hanno superato il diciottesimo anno di età. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, il cui schema è incluso al presente regolamento (Allegato "A") e in essa dovranno essere indicati:

- le generalità complete;
- essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che possono essere pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- il possesso di eventuali specializzazioni, brevetti, autorizzazioni, attestati, patentini, concessioni o altro documento nel campo della protezione civile;
- il possesso di esperienze tecnico-professionali nel campo della Protezione Civile;
- le conoscenze informatiche;
- il titolo di studio posseduto;
- certificazione medica di idoneità psico-fisica, rilasciata dal proprio medico curante;

I richiedenti saranno ammessi dopo aver svolto un colloquio con una Commissione che sarà composta dal Sindaco (o un suo delegato), da un Funzionario Comunale di Protezione Civile, dal Coordinatore e da un esperto in materia, anche esterno all'Amministrazione, designato dal Sindaco.

Durante il colloquio verrà esaminata la correttezza della domanda ed accertate le attitudini allo svolgimento delle attività di volontariato di Protezione Civile.

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente

continuità ed impegno, alle attività del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Dopo l'iscrizione del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e ss.mm.ii., i Volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento di colore bianco e dimensioni 9 cm × 5,5 cm, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- loghi del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.;
- generalità;
- gruppo sanguigno;
- specializzazione.

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

Ogni volontario può recedere, in qualsiasi momento, dal GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI dando comunicazione scritta al Sindaco. Tutto il materiale consegnato dal Comune ed in possesso del volontario dovrà essere restituito.

Art. 3 – Responsabili

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la Protezione Civile è il responsabile unico del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI.

All'atto della costituzione del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI il primo Coordinatore è designato dal Sindaco, che rimane in carica un anno ed ha il compito di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, nonché di incentivare, presso la cittadinanza l'adesione al Gruppo.

Al termine del suddetto anno, gli iscritti, riuniti in assemblea plenaria eleggono fra i componenti del Gruppo il Coordinatore con almeno il 50% più uno dei voti espressi in maniera palese. Il Coordinatore eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità, trasparenza e parità di trattamento ed in base a criteri di competenza, professionalità e continuità, viene nominato con provvedimento del Sindaco.

Il Coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni e non può essere di norma rieletto.

Il Coordinatore ha la responsabilità del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste all'interno del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di volontariato.

La carica di Coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI non è compatibile con quella di Amministratore e/o di Dirigente del Comune né con quella di Amministratore e/o Dirigente della Provincia né è cumulabile con altre del GRUPPO e/o di altri Enti o Associazioni anche di Volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile, fermo restando che la suddetta carica deve essere notificata al Sindaco.

Il Coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI sarà il garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI.

Il Sindaco o l'Assessore delegato attiva per eventi di protezione civile il GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte

avanzate dal Coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

Art.4 – Addestramento

I volontari sono addestrati a cura del Comune, tramite Enti, istituzioni o esperti nel settore della Protezione Civile.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento ed aggiornamento continuo.

La partecipazione alle suddette attività è obbligatoria, così come la partecipazione alle esercitazioni di protezione civile organizzate e/o promosse dal comune.

Art. 5 – Specializzazioni

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- Settore "Previsione, Prevenzione e Monitoraggio" nell'ambito del quale vengono individuate squadre con compito di coadiuvare l'attuazione e l'aggiornamento delle attività di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi presenti sul territorio comunale, ai fini anche del continuo aggiornamento del Piano Comunale di protezione Civile;
- Settore "Tecnico e Censimento danni " nell'ambito del quale vengono individuate squadre con il compito di verificare e censire i danni, al verificarsi di calamità;
- Settore Logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;
- Settore Radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;
- Settore Primo e Pronto Soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;
- Settore della Vigilanza e Prevenzione degli Incendi;
- Settore Mezzi ed Attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

I vari settore sopra individuati potranno coadiuvare i servizi comunali nelle varie attività, al fine di una proficua sinergia e dell'efficienza del Servizio Comunale di protezione Civile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capisquadra.

Art. 6 – Attività

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art. 3 della legge n°225 del 24 Febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Il Gruppo garantisce un'operatività in h. 24, con almeno una squadra formata da 5 volontari immediatamente attivabili.

Il rifiuto a svolgere le attività previste dall'art. 3 della legge n°225 del 24 Febbraio 1992 e dal D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001, nonché le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento o l'assenza continuata (per almeno 6 mesi) e non giustificata alle attività di protezione Civile, costituiscono presupposto per l'espulsione del volontario dal GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI.

Art. 7 – Obblighi

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate nel presente Regolamento.

L'adesione del volontario al Gruppo non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante sul territorio della Regione Siciliana.

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI nel suo complesso. Il coordinatore del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza dalle attività del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI da parte di un volontario per un periodo superiore a sei mesi, il Sindaco, su proposta del coordinatore, dispone l'espulsione del volontario.

Al volontario espulso è ritirato il tesserino di riconoscimento.

Il Sindaco, su proposta del Coordinatore, procede alla sospensione fino ad un anno del volontario, qualora, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, sia stata tenuta una condotta indisciplinata che ha arrecato nocumento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero si sia fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o il tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento fino alla cessazione della sospensione.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI. Il Coordinatore è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e nel caso di violazioni propone al Sindaco la sospensione fino a sei mesi del volontario che ha posto in essere la condotta non conforme. Nel caso di violazioni particolarmente gravi il Coordinatore può proporre al Sindaco l'espulsione del volontario.

Art. 8 – Diritti

Il GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, previsti rispettivamente dal D.P.R. Reg. 12/2001 e dal D.P.R. 194/2001, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgeranno sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale e che saranno promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato.

Il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile, la Prefettura, la Provincia (oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento) e gli Enti preposti alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze di Protezione Civile potranno integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti anche tramite il Dipartimento regionale della Protezione Civile i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001 e cioè:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

Al datore di lavoro verranno garantiti i rimborsi, secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n. 194/2001 e s. m. i.

Art. 9 – Doveri

I volontari appartenenti al GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile.

I volontari verranno attivati mediante disposizioni ed ordini impartiti dal Sindaco (o suo delegato) o dal Responsabile della Protezione Civile Comunale per il tramite del coordinatore del gruppo, in particolare nei casi di emergenza o di calamità naturale.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile del presente GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI, alcuna attività contrastante con le finalità indicate nel presente regolamento o non autorizzata dall'amministrazione comunale ne, tantomeno, sostituirsi – in nessuna occasione- agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nell'attività di protezione civile nel svolgere compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. Ulteriormente, i Volontari non possono svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti agli scopi del Gruppo, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del gruppo per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni al Gruppo.

Art. 10 – Oneri del Comune

Il Comune di San Biagio Platani si impegna altresì:

1. a fornire ai componenti del Gruppo il vestiario ed i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) necessari per l'espletamento delle attività previste dal gruppo medesimo;
2. a munire i volontari di idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n°266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 Febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 Febbraio 1992;
3. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi e delle attrezzature comunali assegnati formalmente al GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI.

Art. 11 – Provvedimenti disciplinari – iter procedurale

Il Coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. L'accettazione ed il rispetto del Regolamento stesso condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale. La Commissione è l'organo di disciplina del Gruppo e pertanto emana i provvedimenti disciplinari, i quali saranno applicabili nei confronti dei volontari ritenuti responsabili di atti che possano turbare

l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo comunale o che siano in contrasto con lo spirito di comportamento consono al ruolo.

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento riscontrato dal Coordinatore comporta l'avvio dell'iter sotto descritto.

L'iter procedurale si articola nelle seguenti fasi:

- segnalazione da parte del Coordinatore alla Commissione;
- convocazione ed ascolto dell'interessato, il quale può produrre memorie e /o documenti scritti;
- decisione da parte della Commissione entro 15 giorni dalla convocazione e comunicazione scritta all'interessato.

I provvedimenti, proporzionalmente alla gravità del fatto, alle circostanze e all'eventuale reiterazione sono:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dal Gruppo Comunale;
- espulsione.

Ad eccezione del richiamo verbale, che viene attuato dal Coordinatore, gli altri provvedimenti vengono decisi e comunicati all'interessato dalla Commissione.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili ad esclusione dell'espulsione, per la quale è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 12 – Rimborsi e Fondi

Le attività di cui all'art.6 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal DPR 194/2001, ovvero dal Dipartimento Regionale delle Protezione Civile, o, comunque, se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato DPR 194/2001.

Ogni anno nel PEG del settore in cui è incardinato il Servizio Comunale di Protezione Civile l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di una somma congrua al fine di garantire l'espletamento delle attività previste, compatibilmente alle disponibilità finanziarie.

L'Amministrazione Comunale potrà stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, provvedendo, in tal caso, al pagamento delle spese e dei rimborsi.

Art. 13 – Scioglimento

Il GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o ove il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l'operatività del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI per almeno 72 ore consecutive.

In caso di scioglimento del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI, le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono comunque nelle disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.

Art. 14 – Logo

Il logo del GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI (vedi Allegato B) è costituito da un cerchio perfetto con due bordi, uno di colore ORO (colori RGB 254, 203, 2) esterno, un altro di colore ROSSO (colori RGB 216, 25, 28) più interno ed uno sfondo di colore BIANCO (colori RGB 255, 255, 255), all'interno del quale sono inseriti i loghi del Comune di San Biagio Platani (nella parte superiore, avente proporzioni 4:3 circa), della Protezione Civile della Sicilia (sotto il logo del Comune e a sinistra) e del Gruppo di Protezione Civile di Agrigento, oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento (sotto il logo del Comune e a destra), quest'ultimi di dimensione minore del logo Comunale.

Parallelamente al bordo esterno e più precisamente all'interno del bordo ROSSO, si trovano le scritte "Comune di San Biagio Platani" nella parte superiore del cerchio e "GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI" nella parte inferiore (Carattere: ARIAL BOLD - Colore Bianco (RGB 255, 255, 255)).

Il logo sarà applicato sul vestiario che verrà consegnato in dotazione ai volontari.

Art. 15 – Abrogazioni e rinvii

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i preesistenti regolamenti relativi al gruppo di volontariato comunale di protezione civile approvati da questo Ente ed ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione della relativa delibera all'albo pretorio on-line del Comune, decorsi i termini stabiliti dalle vigenti norme di legge.

ALLEGATO "A"

Al Sig. SINDACO del Comune di San Biagio Platani
C/so Umberto I n.105
92020 San Biagio Platani (AG)

Oggetto: Domanda per l'iscrizione al **GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI**.

I sottoscritt _____, nat ____
a _____ (____), il _____ e residente a San
Biagio Platani (AG), in via /piazza _____ n_____
C. F.: _____ tel. _____
e-mail: _____
PEC (eventuale): _____

C H I E D E

Di essere ammess ____ alla selezione di volontari per la costituzione del **GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI**.

A tal fine ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.p.R: 445 del 28/12/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punit ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art.76 del suddetto D. P. R. e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del medesimo D.P.R.)

D I C H I A R A

di essere cittadino ;
di essere residente in via/piazza _____ n_____
di non avere riportato condanne e di NON avere in corso procedimenti penali;
di svolgere la seguente attività lavorativa: _____ presso la
ditta/azienda/ente _____ avente sede a
_____ (____) in
via _____ n. _____
Tel. _____;

di avere preso piena conoscenza del regolamento del **GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI** soprattutto per ciò attiene la collaborazione funzionale con la struttura comunale;
di essere pienamente consapevole che l'ammissione al **GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI** non comporta l'instaurazione di alcuni rapporti di lavoro e/o dipendenza con il comune mai pretendere nulla dallo stesso;
di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia di protezione civile, specialmente quelle contenute nel Regolamento del **GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI** nonché tutti gli ordini e le disposizioni che saranno impartiti dalla struttura comunale di protezione civile, che resta l'unico soggetto competente in materia

ESPERIENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

Possesso di specializzazione, brevetti, autorizzazioni, attestati, patentini, concessioni o altro documento, in materia di protezione civile:

- NO
 SI *specificare* _____

Esperienze tecnico –professionale nel campo della Protezione Civile, con particolare riferimento al settore logistico-manutentivo –tecnico:

- NO
 SI *specificare* _____

Conoscenze documentate di altre lingue oltre alla lingua italiana:

- NO
 SI *specificare* _____

Conoscenze informatiche:

- NO
 SI *specificare* _____

1. Titolo di studio:

- Licenza media inferiore
 Licenza media superiore *specificare:* _____
 Diploma universitario *specificare:* _____
 Laurea *specificare:* _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

- Certificato di sana robusta costituzione (o di idoneità psico-fisica) rilasciato dal medico curante (in originale);
- copia fotostatica di un documento di idoneità ,in corso di validità.

San Biagio Platani _____

CON OSSERVANZA

FIRMA

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt.13-14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 679/2016 e della normativa nazionale .

LOGO DEL GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO PLATANI

DEL COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI



